

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

dott.ssa Tiziana Longu - Presidente

dott. Salvatore Falzoi - Giudice relatore

dott. Federico Loche - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1077 Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017

promossa da:

M.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...(C.F. (...)), elettivamente domiciliato in Nuoro, Corso..., presso lo studio del difensore;

ricorrente

contro

M.A.P. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...(C.F. (...)), elettivamente domiciliata in Nuoro, via..., presso lo studio dell'avv. ...(C.F. (...));

resistente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 7.8.2017, M.M. ha chiesto la separazione dal coniuge M.A.P., nata a O. il (...), esponendo quanto segue:

a. essi coniugi avevano contratto matrimonio concordatario il 16.8.1981 a O. (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 25, Parte II, Seria A, anno 1981) e dalla loro unione erano nati M.G. l'(...), M. il (...) e S. l'(...);

b. la residenza familiare era stata stabilita a O., V. I G. P. n. 47/6, dove su un terreno acquistato dal ricorrente il 14.2.1980, essi coniugi avevano edificato un fabbricato comprensivo della casa coniugale e di altri tre appartamenti attribuiti a un figlio ciascuno;

c. da tempo era cessata l'affectio coniugalis, a causa dell'incompatibilità caratteriale fra i coniugi, rapporto incrinatosi già nel periodo fra il 2001 e il 2010 durante il quale esso ricorrente era stato trasferito fuori dalla Sardegna, comunque non migliorato dopo il suo definitivo trasferimento a O. alle dipendenze della Società I.P.M. S.R.L.;

d. le parti non erano addivenute ad un accordo poiché la PIRA non aveva acconsentito all'uso esclusivo di una porzione della casa coniugale da parte di esso ricorrente, né all'uso promiscuo della stessa, situazione che l'aveva costretto ad abbandonare la casa familiare ed a trasferirsi in una roulotte (priva dei servizi essenziali), sul terreno in agro di O., loc. C. C., acquistato in comunione con la moglie il 26.4.2000, venendo saltuariamente ospitato dall'amico N.C. nella sua casa in loc. "S. M.";

e. quanto alla sua situazione economica:

i. percepiva uno stipendio mensile di 1.000,00 euro (destinato a ridursi per il ridimensionamento della società in cui lavorava);

ii. si era fatto carico della spesa di 400,00 mensili per il rimborso delle rate del mutuo acceso per ultimare l'appartamento della figlia M.

iii. aveva pagato alcune utenze domestiche di tali appartamenti (nel mese di luglio 2017, la bolletta dell'acqua di 87,00 euro e della luce di 278,00 euro);

iv. da circa sei mesi aveva sostenuto le spese per curare una sintomatologia dolorosa agli arti inferiori, un disturbo vertiginoso soggettivo con instabilità posturale e disequilibrio, tremore agli arti superiori, deflessione dell'asse timico con labilità emotiva;

f. quanto alla situazione economica della PIRA, la stessa lavorava da oltre dieci anni presso la società "S.S." (pulizie) di cui era titolare il cognato P.C. e accudiva l'anziana madre G.S., percependo circa 250,00 euro mensili, inoltre, disponeva dell'intera casa familiare e dell'autovettura a lei intestata;

Il ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe (fatta eccezione per la subordinata istruttoria, formulata in sede di precisazione delle conclusioni).

2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.10.2017, M.A.P. si è così difesa:

a. ha eccepito l'omessa notifica della procura ad litem e la mancata rispondenza della conformità dichiarata, nell'atto notificato, proprio in ragione dell'assenza del mandato;

b. ha eccepito l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa familiare e degli altri beni immobili, stante l'assenza di figli minorenni o non economicamente autosufficienti;

c. ha esposto di essere disponibile a una soluzione transattiva nella ripartizione della casa coniugale (come descritta nel dettaglio a pag. 6 della comparsa di risposta);

d. quanto alla situazione economica del ricorrente, ha esposto che il medesimo percepiva la retribuzione mensile di circa 1.400,00 euro, aveva usufruito dell'aiuto della figlia M. o di altri amici per gli spostamenti per effettuare le visite mediche, mentre la F.P. di cui disponeva essa resistente era stata acquistata con denaro di sua madre, inoltre il M. aveva una compagna e non viveva in una roulotte, avendo libero accesso alla casa coniugale;

e. riguardo alla sua situazione economica, essa resistente faceva le pulizie presso i locali della S. S. S.r.l. in O., per quattro sabati al mese, a fronte di una retribuzione complessiva di 150,00 euro;

f. il ricorrente le aveva versato a titolo di mantenimento solo alcune mensilità (600,00 euro a febbraio 2017, 400,00 euro a marzo 2017; 300,00 euro ad aprile 2017; 200,00 euro a maggio 2017; 200,00 euro a settembre 2017) costringendola a suo dire ad umiliarsi nel chiedere sostegno economico alle sue figlie ed alla sorella.

3. Nell'udienza del 7.11.2017, dinanzi al Presidente della Sezione civile di questo Tribunale:

a. il ricorrente ha riferito che "attualmente sono privo di lavoro; sono disoccupato dal 30 settembre, perché da marzo ero in malattia e non potevo più svolgere il lavoro che stavo svolgendo; l'impresa ha cercato di ricollocarmi ma non c'è stata possibilità. Non ho percepito il TFR perché è stato bloccato dall'Agenzia delle Entrate; andrò in pensione nel 2020; avrei diritto a percepire l'indennità di disoccupazione ma attualmente non mi viene erogata. Attualmente vivo un po' dappertutto, un po' in campagna e un po' da amici; a casa non posso rientrare, né posso stare da mia madre perché è anziana e non posso dare questo peso. In campagna vivo in una roulotte, ma adesso è venuto il freddo. La casa familiare è di entrambi; non ho altre proprietà. Nella casa familiare ci sarebbe spazio per tutti e due, ma non c'è la serenità per farlo perché sono continuamente fatto oggetto di insulti. I nostri figli sono tutti maggiorenni, e più o meno lavorano. Sto anche pagando la rate del mutuo contratto per l'appartamento destinato a mia figlia M., dell'importo di circa € 407";

b. la resistente ha dichiarato che "non lavoro e non sono pensionata, vado quattro volte al mese a pulire un ufficio, mi danno € 150 al mese senza essere assicurata. Non posso fare altri lavori, perché mi prendo cura dei miei cinque nipoti perché i figli lavorano; vado a fare le pulizie solo il sabato, quando mia figlia non lavora e può tenere i bambini. Io sono rimasta nella casa familiare, mio marito potrebbe rimanerci ma non vuole perché in realtà vive con la sua nuova compagna in O., via D., è stato seguito da un investigatore. Non abbiamo altre proprietà, abbiamo solo un pezzettino di terreno in campagna. È mio marito che ha voluto la separazione, perché ha un'altra compagna".

4. Con ordinanza del 10.11.2017 il Presidente della Sezione civile ha assunto, ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., i provvedimenti temporanei e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere

separatamente e ponendo a carico del ricorrente un contributo mensile di 200,00 euro per il mantenimento della resistente.

5. Con la sua memoria integrativa, depositata il 27.12.2018, M.M. ha insistito, in particolare, nell'accoglimento della domanda relativa alla casa familiare e sul fatto che, attesa la situazione economica di esse parti e il tenore di vita goduto durante il matrimonio, alla resistente non spettasse alcun diritto al mantenimento (da determinarsi, in via subordinata, nei limiti dei 200,00 euro fissati nell'ordinanza presidenziale).

6. Con la sua memoria integrativa, depositata il 27.3.2018, M.A.P. ha insistito nelle istanze e pretese già formulate, chiedendo inoltre che l'obbligo pagamento del contributo per il suo mantenimento fosse disposto direttamente nei confronti dell'INPS, stanti i ripetuti inadempimenti del ricorrente nel suo versamento.

7. Nell'udienza del 10.4.2018 il Giudice ha concesso i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.

8. In seguito al deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e dell'udienza del 25.9.2018, con ordinanza riservata resa in pari data, il giudice:

a. atteso l'inadempimento da parte del ricorrente all'obbligo di mantenimento, ha ordinato all'INPS il pagamento diretto dell'assegno in favore della resistente:

b. ha ammesso la prova testimoniale chiesta dal ricorrente nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., anche con i testimoni indicati da parte resistente a prova contraria;

c. ha ammesso l'interrogatorio formale chiesta dalla resistente, limitatamente ai capitoli 1-2-3 e i capitoli 1-2 della prova testimoniale, espunte le valutazioni.

9. Nelle udienze del 17.5.2019 e del 15.11.2019 sono state assunte le prove orali.

10. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 18.11.2020 dal Presidente di questo Tribunale è stato designato quale giudice relatore della presente causa il dott. S.F..

11. Nelle note depositate il 2.12.2020 per l'udienza cartolare del 17.12.2020, la parte resistente ha formulato ulteriori istanze istruttorie, rappresentando la sopravvenienza di circostanze a suo dire rilevanti, in particolare:

a. la richiesta di informazioni all'INPS ex art. 213 c.p.c., sul rilievo che M.M. aveva nelle more iniziato a percepire la pensione;

b. prova per testi così capitolata:

"1) "Vero che M.M. convive da molti mesi con una donna a S. (presso l'abitazione di lei), che risponde al nome di A.V. (detta T.), la quale peraltro è essa stessa pensionata;

2) "Vero che M.M., coniuge della Sig.ra M.A.P., svolge lavoro retribuito per l'Avv. Michele Loche, dai primi mesi dell'anno 2019, in I., località "S.", provvedendo alle seguenti attività: decespugliamento del terreno; controllo degli operai che lavorano in detto terreno per l'Avv. Loche; facendo da autista al medesimo avvocato per i lunghi viaggi, con l'auto di quest'ultimo, come andare a Cagliari, ed in continente".

12. Dopo tre udienze, con ordinanza riservata resa il 4.8.2021 il giudice istruttore:

a. non ha ammesso la prova testimoniale chiesta dalla parte resistente:

i. sul capitolo 1 "perché irrilevante ai fini della decisione, non avendo la parte resistente addotto elementi sufficienti in ordine alla circostanza sopravvenuta della stabilità della relazione affettiva e dello stato di stabile convivenza (foto di uno smartphone nel quale si vede la pagina Facebook di M.M. da cui non si evincono né la persona con cui il ricorrente avrebbe instaurato la relazione né l'anno di riferimento), né alle conseguenze di tale situazione";

ii. sul capitolo 2 "perché vertente su circostanza formulata genericamente";

b. ha ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 213 c.p.c., formulata dalla parte resistente, "poiché la difesa del M. ha prodotto i cedolini relativi alla pensione percepita dal medesimo ricorrente relativamente al periodo compreso tra luglio e dicembre 2020";

c. ha rinviato al 18.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.

13. In seguito ad un rinvio (chiesto dalla parte resistente per prendere posizione sulla documentazione reddituale e fiscale prodotta dalla parte ricorrente per l'udienza del 18.11.2021), nell'udienza del 16.12.2021 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa al Collegio per la decisione.

14. La domanda di separazione personale formulata dalle parti è fondata e deve essere accolta.

Dalle risultanze processuali e dal fallimento stesso del tentativo di conciliazione, emerge chiaramente che tra i coniugi è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale, cosicché la prosecuzione della convivenza si appaleserebbe intollerabile.

Ne consegue che il Tribunale deve dichiarare la separazione personale dei coniugi.

15. La domanda con cui M.M. ha chiesto l'assegnazione a M.A.P. della casa coniugale, sita a O., V. I G. P., 47/6, fatta eccezione per alcuni beni mobili ivi presenti, è inammissibile.

Occorre anzitutto osservare che sul punto il ricorrente è carente di legittimazione ad agire - ossia della "titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento" (Cass. n. 21925/2015), la quale "si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge" (Cass. n. 29505/2020; n. 31574/2018) - laddove ha chiesto l'assegnazione della porzione di immobile adibita casa coniugale a beneficio di un altro soggetto, unico titolato sul punto a formulare la relativa domanda.

In ogni caso, è noto che l'assegnazione della casa coniugale presuppone che il genitore assegnatario conviva con figli minorenni, o con prole maggiorenne ma non autonoma economicamente, rispetto ai quali è necessario tutelare il loro interesse a permanere nell'habitat domestico in cui sono cresciuti e dove hanno instaurato le proprie relazioni sociali (ex multis, Cass. n. 33610/2021, n. 16134/2019, n. 25604/2018).

Tale misura protettiva, in assenza dei descritti presupposti, non può essere disposta e la relativa domanda proposta deve essere rigettata.

Nel caso in esame è incontestato tra le parti che i tre figli abbiano costituito un proprio nucleo familiare e siano indipendenti economicamente.

Ne deriva che la disponibilità dell'immobile in parola deve essere regolata in base alle ordinarie norme sul diritto dominicale, così come dei beni mobili ivi presenti.

16. Le domande di assegnazione della taverna (censita nel NCEU del Comune di O. al foglio (...), mappale (...), sub. 1) e del terreno sito a O. loc. "C. C." (distinto nel NCT di detto Comune al foglio (...), mappale (...)) sono invece inammissibili, in quanto aventi ad oggetto immobili pacificamente non costituenti casa coniugale (nonostante la taverna costituisca una porzione del medesimo fabbricato di cui fa parte quest'ultima), pertanto estranee al thema decidendum dei procedimenti di separazione personale dei coniugi (in assenza di accordo tra le parti sul punto, nei termini indicati da SS.UU n. 21761/2021).

17. Per quanto concerne la domanda di mantenimento formulata da M.A.P., si osserva quanto segue.

Al riguardo, appare opportuno premettere che il riconoscimento in favore del coniuge dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, considerata la permanenza del vincolo tra i coniugi,

presuppone che il richiedente "sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi" (Cass. n. 18547/2006), "essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (Cass. n. 4327/2022, n. 16809/2019, n. 12196/2017).

In questa logica, è necessario che il giudice provveda ad una ricostruzione attendibile delle situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e che determini, conseguentemente, la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi attestati dalle parti "ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili "a priori", e da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti" (Cass. n. 605/2017), valutazione che "non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi", e tiene conto di elementi quali "la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge" (Cass. n. 25618/2007).

Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta si apprende quanto segue:

- riguardo alla situazione economica di M.A.P., le dichiarazioni contenute nelle attestazioni ISEE, prodotte con le note del 10.11.2021 - dalle quali risulta per gli anni 2019, 2020 e 2021, rispettivamente, un reddito complessivo del nucleo familiare pari a 0,00 euro (117,00 euro di patrimonio mobiliare), 2.241,60 euro e 3.600,00 euro - fotografano una situazione che tuttavia non collima, da un lato, con la circostanza pacifica che dall'aprile 2019 la resistente percepisce 500,00 euro mensili a titolo di reddito di cittadinanza (come da allegati alle note depositate dalla resistente il 15.6.2019), dall'altro con quanto riferito dalla medesima nell'udienza presidenziale del 7.11.2017, ossia di percepire 150,00 euro mensili per le pulizie effettuate nelle giornate di sabato;

nei successivi scritti difensivi, la medesima P. non ha peraltro allegato che vi siano stati mutamenti sopravvenuti della predetta situazione;

- quanto a M.M., al fine di accertare l'attuale situazione reddituale non possono essere ritenute attendibili le produzioni allegate alla nota depositata il 17.11.2021, in particolare:

- la dichiarazione MOD. 730/2021, nella quale è indicato un reddito imponibile di 10.712,00 euro (dal quale deve essere detratta l'imposta netta di 1.630,00 euro), essendo relativa all'anno d'imposta 2020, nel quale solo dal mese di luglio il ricorrente ha iniziato a percepire la pensione, mentre in precedenza percepiva la più bassa indennità a titolo di N. (importo netto massimo documentato pari a 625,64 euro del gennaio 2019);

- l'estratto conto, in cui si legge di un accredito mensile pari a circa 670,30 euro, importo ricondotto dalla parte ricorrente al quantum della pensione netta percepita, ma che non reca alcuna indicazione del soggetto accreditante né tantomeno della relativa causale;

tali elementi contrastano difatti con i cedolini INPS versati in atti con le note depositate il 15.1.2021, da cui emerge che la pensione netta percepita dal M., sia stata, rispettivamente di 1.055,02 euro a luglio-agosto 2020, 874,32 euro a settembre-ottobre 2020, 954,32 euro a novembre 2020 e 1.349,89 euro (ivi comprese la tredicesima e la detrazione per l'assegno di mantenimento) a dicembre 2020, importi dei quali non sarebbe dato spiegare l'abbassamento fino alla cifra indicata dal ricorrente;

- i coniugi sono poi comproprietari della casa familiare (sulle cui utenze l'unica prova documentale è una ricevuta del pagamento di 1.032,09 euro effettuato il 16.12.2020 dal ricorrente, rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato) e, seppure il M. abbia più volte affermato che la P. gli impedisce di accedervi, emerge che anche quest'ultimo goda quantomeno parzialmente dell'immobile, come da ultimo allegato a pagina 12 della sua comparsa conclusionale, nella quale si legge che "Il M. riesce a utilizzare una piccola parte della casa familiare solo per periodi limitati, a causa delle forti tensioni con la moglie che ha reiteratamente più volte manifestato la sua avversità a che lui possa utilizzarla", né comunque quest'ultimo ha sostenuto di affrontare spese per reperire alloggi alternativi;

- in relazione alla subordinata istruttoria formulata dalla resistente nelle note di precisazione delle conclusioni, il Collegio reputa condivisibile la valutazione con la quale nell'ordinanza del 4.8.2021 il giudice istruttore non ha ammesso i due ulteriori capitoli di prova testimoniale, dedotti per la prima volta nelle note d'udienza depositate il 2.12.2020 (sul rilievo che si trattava di circostanze sopravvenute al maturare delle preclusioni istruttorie, ossia al 9.6.2018, termine di scadenza per il deposito della seconda memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c.), in particolare:

- quanto al capitolo 1, nella sua originaria formulazione si legge il riferimento alla convivenza che il ricorrente avrebbe instaurato "da molti mesi" con una tale T.V., pensionata, nella casa di proprietà di quest'ultima;

siffatta circostanza - così capitolata - quand'anche ammessa e confermata dai testimoni indicati, si appaleserebbe ininfluente al fine di provare un sensibile miglioramento della condizione del M., sia perché nella quantificazione dell'assegno di mantenimento non si è tenuto conto di eventuali spese abitative del ricorrente (il quale come detto non ha mai allegato di condurre in locazione un appartamento, ma di aver vissuto ad esempio in una roulotte, di essere stato ospitato dall'amico N.C. oppure ancora a Torino o in Svizzera dal figlio) sia perché non è stato addotto alcun elemento particolare sull'eventuale florida situazione economica della sua nuova compagna;

per le medesime ragioni sopra esposte, nulla aggiungerebbe la specificazione sul fatto che si tratti di convivenza continuativa da circa due anni, specificazione peraltro inammissibile in quanto apportata per la prima volta nell'udienza del 18.11.2021;

- riguardo al capitolo 2, occorre precisare che - in disparte la considerazione che appare quantomeno singolare come l'attività complessiva di "tuttofare" asseritamente svolta dal M. si estrinsechi contemporaneamente nella cura di un terreno (sia con lavori di decespugliamento, sia dirigendo altri operai) e nel trasportare il datore di lavoro in lunghi viaggi in autovettura a Cagliari e "in continente" - l'assenza di una seppur minima indicazione della retribuzione che si assume percepita

dal ricorrente rende la circostanza inidonea a dimostrare l'eventuale sensibile miglioramento delle sue condizioni economiche;

tale inidoneità non sarebbe peraltro colmabile attraverso l'esercizio del potere del giudice istruttore di chiedere ai testimoni, in quanto il tale prerogativa, prevista dall'art. 253, comma 1, c.p.c., "non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria" (tra le tante, Cass. n. 14364/2018, n. 4501/2018, n. 3280/2008);

- alla luce degli elementi sopra descritti, deve ritenersi sussistente una - seppur minima - sperequazione tra le rispettive condizioni economiche dei coniugi, risultando quindi che parte resistente non è in grado di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello di cui godeva in costanza di matrimonio, e ha dunque diritto a percepire un assegno di mantenimento, che il Collegio reputa congruo liquidare in 200,00 euro (ossia la stessa somma prevista nell'O.P. del 10 novembre 2017, tenuto conto che quest'ultima era stata adottata in un momento nel quale il M., da un lato, era stato appena licenziato e avrebbe percepito la N. e, dall'altro, aveva dichiarato di pagare la rata del mutuo per l'appartamento della figlia M.);

considerati i pregressi inadempimenti del M. all'obbligo di contribuire al mantenimento della P., deve essere altresì confermato l'ordine all'INPS di Nuoro di provvedere al versamento diretto in favore della resistente del predetto importo, come già disposto dal giudice istruttore nell'ordinanza riservata del 25.9.2018.

18. Le spese di lite debbono essere interamente compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo della causa, sui seguenti elementi:

a. la natura della controversia;

b. la declaratoria di inammissibilità delle domande di assegnazione (taverna e terreno) e restituzione (alcuni beni mobili presenti nella casa familiare), formulate dal ricorrente;

c. il riconoscimento di un assegno di mantenimento di importo sensibilmente inferiore (200,00 euro) rispetto a quello chiesto dalla resistente (500,00 euro).

P.Q.M.

19. Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

a. pronuncia la separazione personale dei coniugi M.M., I. (N.) il (...) e M. A. P., nata a O. il (...) , matrimonio concordatario contratto a O. il 16.8.1981, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 25, Parte II, Serie A, anno 1981, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;

b. dichiara inammissibili la domanda di assegnazione della casa familiare, sita in O., V. I G. P., 47/6 e di restituzione dei beni mobili ivi presenti, nonché le domande di assegnazione della taverna (censita nel NCEU del Comune di O. al foglio (...), mappale (...), sub. (...)) e del terreno sito a O. loc. "C. C." (distinto nel NCT di detto Comune al foglio (...), mappale (...)), formulate da M.M.;

c. pone a carico di M.M. il contributo mensile di 200,00 euro per il mantenimento di M.A.P., somma da rivalutarsi annualmente in base agli aumenti degli indici ISTAT, ordinando, ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. all'INPS, con sede in N., via L. D. V. n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, di continuare a versare direttamente alla resistente le somme di danaro dovute a M.M. a titolo di pensione, sino alla concorrenza del predetto importo;

d. compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2022 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di Nuoro.

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2022.